

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 845-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 aprile 1961 (V. Stampato n. 845)

modificato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1963 (V. Stampato n. 2982)

presentato dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 febbraio 1963*

Modificazione delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazione degli articoli 104, 106 e 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la diminuzione del rapporto limite tra popolazione e farmacie

Art. 1.

Nell'articolo 104, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito al numero « cinquemila » il numero « quattromila ».

Non si terrà conto del resto, se non superiore al 50 per cento, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

Nell'articolo 115, primo comma, dello stesso testo unico è sostituito al numero « cinquemila » il numero « quattromila ».

Art. 2.

Ogni Comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero e la zona di ciascuna di esse.

La pianta organica è stabilita con provvedimento definitivo del Medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, integrato dai Sindaci dei Comuni interessati.

Essa è pubblicata sul foglio annunci legali e affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

La pianta organica è sottoposta a revisione ogni 2 anni in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall'Istituto centrale di statistica.

La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo del Medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, integrato dai Sindaci dei Comuni interessati.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazione delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico

Art. 1.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data con decreto del medico provinciale e con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5.000 abitanti, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

Non si terrà conto del resto, se non superiore al 50 per cento, nei Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti.

È fatto salvo il diritto dei comuni di assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie a norma dell'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato a una distanza dagli altri non inferiore ai 300 metri, e comunque, in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Art. 2.

Le farmacie sono classificate in due categorie:

a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

b) farmacie rurali, situate in comuni o centri abitati, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono qualificate farmacie rurali quelle che si trovano nei sobborghi o quartieri periferici delle città congiunti

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato a una distanza dagli altri non inferiore a 300 metri e, comunque, in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Art. 3.

L'articolo 106 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al concorso, indicato nel precedente articolo, non può essere consentita se non a chi:

sia cittadino italiano, maggiore di età e nel possesso dei diritti civili;

sia iscritto nell'Albo professionale dei farmacisti ».

Art. 4.

Nella valutazione dei titoli, la pratica professionale non può essere valutata per un periodo di tempo superiore ai vent'anni.

La pratica professionale, come titolare o direttore o collaboratore in farmacie rurali, conferisce una maggiorazione del 50 per cento nella formazione del punteggio.

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Medici provinciali dovranno stabilire, con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie della Provincia, ai sensi dell'articolo 104 come sopra modificato.

Entro due mesi dal compimento di tale atto dovranno essere banditi i concorsi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

a questa senza alcuna discontinuità di abitati o serviti dagli ordinari mezzi cittadini di comunicazione.

Ogni comune sarà dotato di una farmacia. Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e nei centri rurali devono essere istituiti dispensari farmaceutici. Tali dispensari sono gestiti sotto la responsabilità del titolare della farmacia più vicina; nel caso di sua rinuncia il medico provinciale designa il gerente anche tra i medici del comune.

I predetti dispensari sono istituiti con decreto del medico provinciale. I dispensari farmaceutici sono forniti dei medicinali di uso comune già confezionati.

Art. 3.

Ogni Comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero e la zona di ciascuna di esse.

La pianta organica è stabilita con provvedimento definitivo del medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, integrato dal sindaco del comune interessato.

Essa è pubblicata sul *Foglio annunci legali* e affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

La pianta organica è sottoposta a revisione ogni 2 anni in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall'Istituto centrale di statistica.

La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo del medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, integrato dal sindaco del comune interessato.

Art. 4.

L'ammissione al concorso per il conseguimento di una farmacia, non può essere consentita se non a chi sia cittadino italiano,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 6.

Al primo concorso che sarà bandito dopo la pubblicazione della presente legge, almeno il 50 per cento dei posti sarà riservato a tutti gli iscritti all'albo professionale dei farmacisti che non siano titolari di farmacia.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

maggiore di età, in possesso dei diritti civili e sia iscritto nell'Albo professionale dei farmacisti.

Il conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami, bandito entro il mese di marzo di ogni anno di pari.

Al concorso per le sedi di farmacie urbane possono partecipare: i farmacisti titolari di farmacia che abbiano per almeno un triennio tenuto la titolarità di una farmacia rurale o ne siano stati direttori; i farmacisti che abbiano un periodo di anzianità di almeno cinque anni quali titolari o direttori di farmacie urbane o quali collaboratori presso farmacie; i professori universitari titolari di cattedra; gli aiuti e gli assistenti ordinari delle università, con cinque anni di anzianità nel ruolo; i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarità, dopo otto anni dall'atto del trasferimento.

Al concorso per le farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'Albo professionale.

È consentita la partecipazione contemporanea a non più di tre concorsi provinciali.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 4, è nominata dal medico provinciale che la presiede, ed è composta da un funzionario del Ministero della sanità della carriera direttiva dei medici con qualifica non inferiore a medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da due farmacisti esercenti in farmacia e di cui uno non titolare, designati dall'Ordine dei farmacisti della provincia in cui ha sede la Commissione e da un titolare di cattedra universitaria o incaricato della facoltà di farmacia.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Il segretario della Commissione sarà scelto fra i funzionari del Ministero della sanità della carriera direttiva amministrativa, con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 6.

Ciascun commissario dispone di trenta punti, di cui dieci assegnati ai titoli e venti alle prove di esame.

I titoli si distinguono in due categorie:

- a) titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso;
- b) titoli relativi alla pratica professionale.

Art. 7.

Le prove di esame consistono in una prova pratica ed una prova orale riguardanti la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione, la legislazione farmaceutica, la farmacologia, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per la prova pratica e di altrettanti per le prove orali.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che nella prova pratica abbiano riportato una media di almeno sei decimi.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice dispone, per ogni commissario:

- 1) per titoli di studio fino ad un massimo di punti 3;
- 2) per la pratica professionale fino ad un massimo di punti 7.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

La valutazione del periodo di tempo di esercizio professionale non può superare i venti anni di attività sia del servizio come titolare che come collaboratore di farmacia.

I venti anni di esercizio professionale sono valutati:

a) dal primo al decimo anno 0,60 di punto per ogni anno;

b) dall'undicesimo anno al ventesimo 0,10 per ogni anno.

Tale punteggio va attribuito per ogni anno di direzione della farmacia. Per i collaboratori e per i coadiutori nell'industria farmaceutica il punteggio è ridotto rispettivamente a 0,52 e a 0,08.

Art. 9.

Al vincitore per pubblico concorso di farmacia precedentemente aperta in via provvisoria fanno carico nei confronti del cessante tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 10.

Le funzioni, attribuite dalle vigenti norme alla Commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eccettuate quelle relative ai concorsi, sono affidate ad una Commissione, nominata dal medico provinciale al principio di ogni anno, e composta da: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede; un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione; un funzionario della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore; due farmacisti iscritti all'Albo professionale scel-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

ti su terne proposte dall'Ordine dei farmacisti.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Art. 11.

Ogni qual volta si renda vacante una sede di farmacia o se ne debba istituire una nuova a seguito di revisione della pianta organica, l'Amministrazione comunale interessata può assumere la gestione della farmacia senza che questa venga messa a concorso, nei limiti e modi di cui all'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga un ospedale civile, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta all'Amministrazione dell'ospedale secondo le modalità di cui al comma precedente.

Art. 12.

Qualora venga a rendersi vacante per qualsiasi ragione una sede farmaceutica o in caso di nuova istituzione, il Medico provinciale ne dà notificazione sul *Foglio annunzi legali* della provincia.

Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione ogni titolare di farmacia del comune può chiedere entro ulteriori 30 giorni il trasferimento alla sede resasi disponibile.

Se il richiedente è uno solo il medico provinciale gli assegna la farmacia richiesta e dichiara vacante quella di cui l'assegnatario era titolare. Se invece i richiedenti sono più di uno l'assegnazione viene fatta al farmacista che abbia maggiore anzianità di esercizio effettivo di titolarità.

Art. 13.

È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi cinque anni dalla conseguita titolarità.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

È consentito pure il trasferimento dagli eredi del defunto titolare per un periodo di due anni dalla sua morte.

Dopo tale periodo la sede della farmacia viene dichiarata vacante ed immessa nei normali concorsi.

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che, in almeno un precedente concorso, sia risultato idoneo.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di altra farmacia se non sono trascorsi almeno otto anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia, in cui ha sede l'esercizio ceduto, è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento ai medici provinciali di tutte le altre provincie.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

Il trasferimento della titolarità della farmacia, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa.

Art. 14.

Il titolare della farmacia deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia. Il contravventore decade dal titolo.

È tuttavia consentita la sostituzione temporanea con altro farmacista nella conduzione professionale ed economica della farmacia:

per motivi di salute;

per obblighi di leva;

per richiamo alle armi;

per riconosciuta necessità di pubblico servizio di carattere non permanente, ivi compreso l'esercizio di attività nelle Organizzazioni professionali o sindacali.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 15.

Il titolare di una farmacia non può contemporaneamente ricoprire posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o di Enti locali, nè esercitare la professione di propagandista di medicinali.

Qualora esso vinca per pubblico concorso una farmacia, sarà tenuto ad esprimere opzione entro 60 giorni dalla data del decreto di nomina.

Le norme, di cui ai commi precedenti, si applicano dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

È riconosciuto agli assistiti, in regime mutualistico, fatta eccezione per gli iscritti sull'elenco dei poveri, il diritto di libera scelta della farmacia.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Al primo concorso bandito dopo la pubblicazione della presente legge il 30 per cento dei posti sarà riservato a tutti gli iscritti all'Albo professionale dei farmacisti che non siano titolari di farmacia.

In sede di tale concorso verrà riconosciuto ai farmacisti che abbiano trascorso almeno cinque anni in farmacie rurali come titolari-direttori, come direttori o come collaboratori una maggiorazione del 30 per cento sul punteggio conseguito dei titoli professionali, come al punto *b)* del precedente articolo 6 con le limitazioni previste al punto 2 del precedente articolo 8.

Art. 18.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le farmacie i cui titolari non siano farmacisti o che risultino intestate a so-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

cietà di qualunque natura, debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto nell'Albo, a norma del precedente articolo 13.

Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno messe a regolare concorso.

Art. 19.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, sino al 31 dicembre 1964, tutti gli iscritti all'Albo professionale dei farmacisti potranno partecipare ai concorsi per farmacie urbane.

Art. 20.

In deroga alle disposizioni del quarto comma dell'articolo 13, è consentito fino al 31 dicembre 1964 il trasferimento della titolarità della farmacia a tutti i farmacisti iscritti all'Albo.

Art. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto la pianta organica delle farmacie della provincia, a norma degli articoli precedenti. Emanato tale decreto ed osservati i termini di cui all'articolo 12, dovranno entro due mesi bandire il concorso per il conferimento delle farmacie vacanti e di quelle di nuova istituzione.

Art. 22.

Gli articoli 107 e 369 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogati.

Per una sola volta è consentito il trasferimento della titolarità della farmacia da parte dei farmacisti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, alla moglie e al figlio farmacisti.